

6.2) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE PER UN PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - ART. 16 DEL D. LGS. 30/12/1992 N. 503 E S.M. - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 83 DEL 09/05/2013.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

le domande presentate dai professori e dai ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 16, comma, 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, potranno essere accolte entro i limiti assunzionali consentiti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla base dei seguenti criteri:

- a) le domande dei professori e dei ricercatori sono, in ogni caso, rigettate senza ulteriore istruttoria, quando l'istante abbia:
 1. riportato condanne penali passate in giudicato;
 2. subito provvedimenti disciplinari;
 3. subito provvedimenti da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica o per violazioni del codice etico;
 4. mancato di produrre tutti i lavori previsti dalla VQR;
- b) le domande dei professori e dei ricercatori potranno essere accolte qualora si ravvisino effettive esigenze organizzative e funzionali dell'Ateneo e, in particolare, quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
 1. il Dipartimento di appartenenza abbia espresso parere favorevole;
 2. la produzione scientifica del richiedente:
 - per i settori bibliometrici, superiori in ciascuna categoria (monografie, articoli, articoli in riviste di classe A) la soglia rappresentata dalla mediana fissata per l'abilitazione scientifica nazionale di ciascun settore scientifico-disciplinare per il ruolo dei professori ordinari, aumentata di una unità e moltiplicata per 3, secondo la formula $(\text{mediana} + 1) \times 3$;
 - per i settori non bibliometrici, superiori in ciascuna categoria (monografie, articoli, articoli in riviste di classe A) la soglia rappresentata dalla mediana fissata per l'abilitazione scientifica nazionale di ciascun settore scientifico-disciplinare per il ruolo dei professori ordinari, aumentata di una unità e moltiplicata per 2, secondo la formula $(\text{mediana} + 1) \times 2$;
 3. in alternativa al criterio *sub* 2, quando il richiedente sia titolare di fondi di ricerca assegnati all'Ateneo in misura pari o superiore a € 500.000,00, nei casi in cui il pensionamento del titolare determini la perdita degli

stessi per l'impossibilità di sostituire il titolare. La prova di tale impossibilità è posta a carico del richiedente;

4. la somma necessaria per il trattenimento il servizio dei richiedenti che soddisfino il criterio *sub 2)* non ecceda, in totale, il 5% delle risorse disponibili in via ordinaria per l'assunzione di personale nell'anno di riferimento: qualora la somma non sia sufficiente per il trattenimento in servizio di tutti i richiedenti che soddisfino il criterio *sub 2)*, la scelta sarà compiuta tra gli stessi tenendo conto in senso comparativo del criterio *sub 2)*.

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, fino al 31 dicembre 2013 non sono previste cessazioni per raggiunti limiti di età e, quindi, i relativi criteri potranno essere fissati in una successiva seduta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE